

PER
LE DONNE DI TAURIANO
ACCUSATE DI PUBBLICA VIOLENZA

MEMORIA
al
TRIBUNALE DI TERZA ISTANZA
di
Venezia

Avv. OLVINO FABIANI e AVV. DOMENICO GIURIATI

Al Supremo Tribunale di Terza Istanza.

I

La molta pubblicità alla quale andò sottoposto il processo delle donne di Tauriano, la diffusione acquistata non solamente nelle nostre provincie, sì eziandio in altre d'Italia, le accoglienze liete e simpatiche onde venne ricevuta la notizia della loro liberazione, e più che altro li uffici passionati e malevoli di qualche periodico poiché esse vennero condannate dal Tribunale d'Appello — sono le ragioni da cui precipuamente la difesa venne indotta a permettere che le ultime vicende di questa grave procedura non rimanessero ignorate e sepolte negli archivi giudiziali.

Ma un motivo a preferenza di tutti meritevole di riguardo ci persuase alla pubblicazione.

Le quattordici donne di Tauriano, di cui altre son madri di famiglia, altre zitelle, di cui non una ha precedenti penali, appartengono a paesi ed a classi dove non è ancora radicato il concetto che vi siano condanne le quali non disonorino e prigioni le quali non rechino infamia. Le menti in que' luoghi sono signoreggiate dalla preoccupazione contraria. Non varrà dunque per loro né la coscienza irrimproverabile, né la certezza di aver la colpa comune con tutte quante sono le donne del villaggio natio. Chiamate a rispondere del trascorso di cento e cinquanta conterrane, fatte segno alle espiasioni volute dalla giustizia punitiva, se le accusate sconteranno il carcere, una nota resterà sulla loro vita, una macchia sul loro nome.

Or bene. Per quantunque sia lontana da noi difensori la tema che ciò debba succedere, e per quanto ci affidi la sapienza imparziale e serena della Corte Suprema, dobbiamo pur ovviare anche a codesto pericolo, lasciando nelle carte più care di quelle quattordici famiglie un documento che le conforti.

Consegnata alla stampa la verità delle cose, il metodo della inquisizione, l'assolutoria dei primi Giudici così coscienziosa ed illuminata, il breviloquo responso del Tribunale d'Appello, la disquisizione delle rispettive ragioni e dei torti — ne sorgerà senza dubbio per tutte quelle famiglie una fonte di consolazioni e forse di discolpe.

Ben comprendiamo che, rendendo di pubblica ragione il nostro gravame, volontariamente si impongono confini alla libertà delle difese, poiché la reverenza ispirataci dal Magistrato a cui queste sono dirette si accresce non si menoma dai riguardi della pubblicità. Ma anche di codesto sacrificio si terrà, speriamo, come d'ogni altra cosa, il debito conto.

Non procederemo alla dimostrazione degli assunti nostri senza prima reintegrare la narrativa dei fatti che dalla seconda sentenza appaiono mutilati ai danni delle imputate, e appena sarà questo operato, si farà palese come il Tribunale d'Appello non dovesse affrettarsi a pronunziare condanne senza prima emendare i difetti della avvenuta procedura e correggere le illegalità e i vizi che impedivano una fondata decisione.

Chiariremo quindi la impossibilità morale, politica, e legale di costruire il processo così come venne costruito, non senza avvertire di quanto siano maggiormente giusti e giuridici i criteri della prima decisione che quelli della seconda.

Finalmente proveremo che il fatto in sé medesimo, non rivestendo tutti i caratteri del reato dalla Legge penale contemplati, non è per essa punibile.

II.

Tauriano è frazione di Spilimbergo, villaggio posto in piena campagna e costante di circa 200 fuochi. Gli uomini del paese svernano per la massima parte nelle officine della città, e segnatamente in quelle di Venezia.

Prima del 1867 la pace regnava in quel contado, sebbene vi fossero due preti : che fra il parroco Don Colussi e il cappellano Don Carnera nulla fino a quel punto era venuto a turbare la buona armonia.

Ma in principio di quell'anno una ostilità dapprima sorda e insidiosa, quindi clamorosa e violenta, divise i due sacerdoti, per quali cause la inquisizione non seppe o non volle dire chiaro, e alle accusate non preme guari il cercare. Certo è che tutto il paese, meno le quattro famiglie dei fabbricieri, ebbe a schierarsi dalla parte del cappellano, uomo caritatevole e popolare : certo è che il parroco, in tale solitudine, ebbe a reagire, sia provocando la sospensione a *divinis* di Don Carnera, sia sostenendo liti che dallo stesso Supremo Magistrato di Terza Istanza vennero dichiarate *ostinate ed ingiuste* (*). (*) Sentenza 14 Agosto 1868 nulla causa della fabbriceria della chiesa di Tauriano.

Nel giorno 7 aprile 1867 le ire di prete Colussi proruppero. Dall' alto del pergamo, dove il curato stava spiegando il Vangelo della domenica di Passione, convertì il discorso nelle apostrofi più scandalose contro Don Carnera, che stava raccolto in un angolo del tempio, nelle invettive le più scurrili contro i di Lui principali fautori, che nominava, nelle declamazioni più minacciose ed audaci contro il popolo che dichiarava di odiare. Quantunque Don Carnera, per la reverenza del luogo, non ardisse rispondere, tuttavia le sconce imprecazioni dell' insensato sacerdote trascesero a tale che le donne furono esterrefatte, e più d'una fra esse venne colta da male, e la chiesa vuotassi quasi per incanto, lasciandosi solo, con nuovo esempio, quel predicatore delle proprie passioni. Sconcertato costui da tale fuga dei suoi parrocchiani, immemore che bisognava compiere la Messa, se ne ritrasse frettolosamente in sacristia. — E là soltanto il servente di chiesa, Felice Cristofoli, che lo depose in processo, rammentò la convenienza di terminare il sacrificio incruento rimasto al Vangelo.

È altrettanto certo dagli atti che non si fecero attendere le vendette del parroco per cotanto sfregio. Bene di spesso i fanciulli del luogo ritornavano dal catechismo avendolo udito dire improprii contro li abitanti e particolarmente contro le donne, eh' egli qualificava *donnaccie* : più di spesso ancora i fabbricieri per le osterie e per le strade insolentivano le donne vecchie o giovani, zitelle o maritate che sapevano o credevano devote al cappellano. Per lo che gli animi erano inaspriti in modo da doversi comprendere che alla più leggera causa una crisi doveva succedere.

Il mattino dell'11 agosto pressoché tutte le porte di Tauriano furono insozzate da cartelli, dove con parole tanto oscene che non si possono da noi riferire le singole abitanti delle case vi erano

tacciate di colpevoli relazioni con Don Carnera e si diffidavano a piangere, poiché questi sarebbe stato obbligato a partire.

Tutti da un pugno emanavano quelli scritti. Qual ne fosse l'artefice non mancano riscontri in processo per poterlo indurre, anzi la verità sarebbe comparsa a luce merigiana, qualora le prove esibite dalla difesa e le perizie calligrafiche non fossero state respinte.

Intanto sta fermo che in un solo giudizio tutte di subito si accordarono le famiglie oltraggiate; una sola voce accusò il parroco, siccome quell' unico che nutriva tanto mal animo e che notoriamente lavorava presso le ecclesiastiche Autorità per ottenere l'allontanamento del suo avversario.

Non è meraviglia se dopo tale offesa una reazione popolare sia prontamente succeduta: è piuttosto da meravigliare che soltanto le donne siano accorse alla casa parrocchiale, e che nessun danno sia stato inferto nella casa di Don Colussi.

La istantanea deliberazione di recarsi a chiedere una spiegazione qualsiasi al presunto autore del pubblico insulto era così lontana dal pensiero di un fatto criminoso che a formare la notevole cifra di oltre 150 accorse vogliansi imputare, come i testi affermano, alcune settuagenarie e parecchi bambini, dalle madri condotti a mano.

L'assembramento era peranco fuori del recinto canonico quando Don Colussi chiamato da alte grida al balcone ed invitato da quelle donne *a render loro l'onore*, vi rispose beffardo, secondo gli uni con gesto sprezzante anzi di scherno, secondo gli altri con le parole = *andate ai Tribunali*, ovvero = *non sono io il custode dell'onore vostro*. — Qualunque sia la risposta, essa fu tale da ribadire l'oltraggio, e da far prorompere gli sdegni: qualunque sia la risposta essa fu improntata al cinismo di cui quest' uomo diede solennissima prova nel dibattito, quando interrogato se alla predica del 7 aprile molte donne non fossero cadute fuori dei sensi tranquillamente rispose = *eran buone padrone di andare in deliquio*. —

Si fu allora che, perduta ogni speranza di onesto componimento, la turba cieca d'ira irruppe nella casa parrocchiale entrando alcune donne dalla finestra che stava aperta e spalancando le porte.

Avventuratamente un comune e felice pensiero trattenne la irruente turba, ad anziché inveire contro la persona dell'offensore si addivenne alla locomozione delle mobilie, le quali dalla usata sede della casa parrocchiale vennero trasferite nel bel mezzo del piazzale. In verità, consiglio più mite e sottilmente femminile di questo non si poteva sperare: mercé sua una vendetta popolare venne ridotta ai termini di un epigramma: al parroco ed alle due donne che erano in casa non venne torto un capello né venne proferita ingiuria: nessun oggetto andò guasto o smarrito, e Don Colussi che a tutta prima erasi rintanato in granaio, rifece la strada, s'aggirò confidente in mezzo al tumulto, raccomandò di rispettare le carte dello *stato civile*, fu obbedito, uscì fra gli ultimi e vide chiudersi a chiave quella canonica ch'egli era indegno di abitare e che, per opportunissimo provvedimento dell' Autorità Vescovile di Concordia, non abitò infatti più mai.

III.

Abbiamo dovuto ritessere la narrazione degli avvenimenti, affinché si ricavi la somma differenza che intercede fra il giudicato di Prima Istanza e quello d' Appello.

Reintegrati i fatti e ritenuti quali sono nella loro significativa pienezza, la punitiva giustizia non può restare dubbiosa nel bilanciare i torti rispettivi dei due partiti, e il movimento di Tauriano può andare impunito, senza che altri tragga ultroneamente la conseguenza che sia lecito ad una turba di donne entrare violentemente nella casa parrocchiale e trasportar sulla piazza le mobilie per dar congedo ad un parroco divenuto antipatico. — Imperochè la Giustizia che nel determinato caso proscioglie le accusate, tien conto di quelli eccessi ai quali il parroco era trasceso, considera che dei parroci così sconsigliati come Don Colussi non è facile laddio mercé di trovarne, mostra comprendere che non si schiaffeggia impunemente un intero paese, e fa atto di rispetto alla pubblica opinione ed alla pubblica moralità : — nessun corollario pernicioso all'ordine potrà essere dedotto da una assolutoria siffatta, e la invasione della modesta casa parrocchiale di Tauriano sarà immune da pena, come lo furono le invasioni ben più violenti dei palazzi vescovili di Udine e di Treviso, senza che il giure, la moralità e l'ordine ne abbiano a patir detrimento.

Ma se per l'opposto la verità dei fatti non apparisce spiccata, e il Magistrato si limita ad accertarne la parte materiale, applicandovi pressoché necessariamente la legge, che ne deriva? Le apparenze del diritto sono soddisfatte, ma la sostanza della ragion penale si vulnera profondamente : dappoiché avviene uno spostamento di rapporti logici, pel quale, premessa la necessità della condanna, ciascun aggiunto della causa si valuta in ragione di questa, e le colpe della parte accusatrice non sono riguardate tutto al più che in guisa di semplici mitiganti anziché di scusanti.

Vediamo appunto nella sentenza appellatoria che si lascia nel dubbio la origine dei cartelli quasi accessorio inutile ad appurarsi, vediamo che il contegno del parroco è giudicato una semplice causa di inasprimento, anziché la vera causa determinante il violato domicilio e il trasporto del mobiliare : vediamo altresì che il concorso delle 150 donne invece di offrire al Magistrato ampio tema di ricerche — se e per quali motivi le 14 accusate dovessero rispondere del fatto di tutte = quel concorso, dico serve a fornire l'estremo della associazione, senza cui non è dubbio che il reato sparisca.

Laonde questa è la prima querela che noi interponiamo contro la decisione d'Appello, bipartendola nel dilemma seguente: o i Giudici tennero per costanti i fatti nella loro integrità e nella loro portata, e non si comprende, nella scarsezza dei motivi addotti perché abbiano negato le giuridiche conseguenze che da quelli innegabilmente procedono: ovvero ebbero ragione di non aggiustare fede intera alle circostanze poste lucidamente in sodo dalla sentenza del Tribunale di Udine, ed in tal caso come mai non si avvidero che fra l'assolutoria ottenuta in prima istanza dalle accusate e la condanna a pronunziarsi stava di mezzo una formale domanda per la escussione di testimoni, per perizie, e per rinnovazione di tutta la istruttoria?

Eransi limitate le donne di Tauriano a produrre sette soli testimoni, e questi pure il Tribunale respingeva in pari tempo respingendo la istanza, perché gli esperti calligrafi dicessero se quei cartelli che a decine erano versati in processo non provenivano dalla mano di tale che suoi tenere i conti del parroco ed esserne fidatissimo consigliere.

Se v'era processo nel quale la ammissione dei testi a difesa dovesse sembrare a tutti nonché legittima, necessaria, egli era appunto questo, nel quale dovendosi istruire e giudicare sopra i dipartimenti di due opposti partili, tutti i testimoni vennero, non sappiamo con quale spirito d'imparzialità, ricercati in seno a un solo partito, in seno a quel partito che per essere costituito nella più desolante minoranza, doveva appunto presumersi men che mai restio nel dar mano agli estremi rimedi e nel sorreggersi per *fas* e per *nefas*.

E non pertanto la cosa è andata appunto così: tutti i membri del partito del parroco, cioè le perpetue, i fabbricieri e il parroco stesso vennero sentiti nel processo inquisitorio e nell'orale : a nessuna persona delle 150 famiglie state oltraggiate si fece l'onore di stimarla degna di fede. — Così il processo fu costruito : *una tantum parte audita et neutra*.

E se noi non ci lamentiamo che il Tribunale di prima istanza abbia reietto le nostre deduzioni, poscia che col suo giudicato ebbe a chiarire che le stimava superflue, bene per contro possiamo e dobbiamo dolerci del Tribunale d'Appello che con siffatto esempio sott'occhi viene ad insegnare *che nessuno deve farsi giustizia da sé, sorpassando le competenti Autorità, e quelle donne se si ritenevano offese dovevano produrre le loro querele alle competenti Autorità*. Il principio è santissimo senza dubbio, ma in mal punto è stato ricordato; perché, se le donne di Tauriano in veste di accusate e in nome dei diritti della difesa non riuscirono tampoco ad ottenere che si accertasse lo autore del sanguinoso oltraggio, qual ragionevole lusinga di riparazione potevano esse concepire se avessero assunto la sembianza di accusatrici ?

Egual gravame dobbiam dedurre contro la decisione nella parte in cui appoggiassi alla confessione delle accusate. L'atto verbale del dibattimento prova come tutte 14 protestarono contro le tavole processuali sostenendo che non l'Ufficiale di Giustizia, sì bene un qualunque impiegato d'ordine fosse proceduto al loro esame. Or, sia pure che in codeste affermazioni le 14 accusate tutte unanimi si dilungassero dal vero. Ma l'accordo loro era senza meno degnissimo di riguardo, né sembra che il Giudice d' Appello avrebbe dovuto fare sopra una confessione così impugnata anche nel suo estrinseco e ritrattata per la massima parte ni l'udienza quel medesimo assegnamento col quale si accolgono le confessioni incontroverse. Perocché non basta il far giustizia, bisogna anche mostrare di farla, massime con povere donne rurali, alle quali potrebbero cadere in mente pensieri simili a quelli di Renzo Tramaglino quando diceva che : « *la penna la tengon loro, e così le parole che dicon loro volan via e spariscono; le parole che dice un povero figliuolo, stanno attenti bene, e presto presto le infilzan per aria e le inchiodano sulla carta per servirsene a tempo e luogo (*)* ».

(*) Manzoni. — Promessi Sposi, Cap. XIV.

IV

Nello stato delle cose finora discorse non vi sarà alcuno il quale, pur ammettendo che le accusate debbano espiare il fallo proprio ed altrui, non ammetta eziandio la somma importanza di comprovare puntualmente i particolari relativi alla origine dei cartelli ed al contegno del parroco. Non basta concedere, come la sentenza d'Appello quasi in via di grazia concesse, che le donne ritenessero Don Colussi aver avuto parte nell'affissione dei libelli disonoranti ; bisogna eziandio che il Giudice renda conto a sé medesimo se le donne avevano, oppur no, ragione di ritenere quel prete

artefice dell'infame sozzura, e se questa fosse un fatto isolato o non piuttosto tenesse dietro ad una sequela di atroci ingiurie e di ingiuste provocazioni e ne formasse per così dire la espressione suprema.

Non basta concedere, come fece la sentenza appellatoria, che il contegno di Don Colussi sia stato tale da poter inasprire gli animi già esacerbati contro di lui. È mestieri altresì clic il Giudice sappia a puntino in che cosa i di lui atti e le di lui parole consistessero, per poterne poscia inferire se la intenzione di commettere il reato in accusa si debba credere concepita prima dell' accesso alla casa parrocchiale, o non si vero determinata posteriormente dalle seconde offese di quel sacerdote: altrimenti la giustizia è pesata sulla stadera delle tonnellate e non sulla bilancia dell'orafo.

Non basta finalmente che la sentenza appellatoria affermi la turba numerosa sia stata veduta *adoperare le pertiche* ed abbia violentato con *spinte e colpi di stanghe la porta* : quando le imputate negano tale circostanza, siccome quella che era una fisima della inquisizione e che esulò dal dibattimento, incumbeva al Giudice d' Appello avvertire che v' era questione probatoria e dichiarare a quali prove egli attingesse la giuridica verità.

Tulle coteste imperfezioni o appartengono alle tavole processuali, e la sentenza contro cui reclamiamo le ha fatte proprie : ovvero sorsero per la prima volta nel secondo stadio della procedura, e sia nell' uno che nell' altro dei due casi vogliono essere corrette.

Né queste nostre istanze mancano di fondamento nelle leggi vigenti : invochiamo in appoggio i §§ 208, 210, 220, 235, 310 del Regolamento generale di procedura penale. Né queste istanze sono le sole le quali s'abbiano da noi a rassegnare sempre nella ipotesi che l'accusa sussista.

Oltre gli inslati schiarimenti di fatto, e nel caso che in onta alle nuove informazioni, o da esse prescindendo, pur ad una condanna si potesse far luogo, altre conclusioni egualmente legali stimiamo poter avanzare.

La indefinita facoltà di menomare le pene è da queste leggi al Giudice commessa. Ma la sentenza di Appello che pur seppe annoverare le molte mitiganti che si affollavano nella fattispecie, non dedusse dalle sue constatazioni tutte le conseguenze che scaturire potevano, dimenticando che a consacrare un principio basta un cenno qualsiasi di condanna, e che tutte le accusate avevano subito una detenzione preventiva per più settimane (Regolamento di Proc. pen § 313). Dimenticò del pari nella misura della penalità, sebbene ciò fosse dichiarato dalla parte razionale, che alcune fra le accusate non avevano per anco raggiunta l'età d'anni venti. Dimenticò più che tutto che la Maria Martina era da più anni afflitta da pellagra, e che una perizia medica al dibattimento aveva pronunziato essere caratteristica di quella malattia e di quella malata il soggiacere a ricorrenti alienazioni mentali, massime nei mesi d' estate (Cod. pen. § 2).

E finalmente la sentenza inflisse a tutte le accusate l'inasprimento del digiuno in ogni primo venerdì d'ogni mese, senza distinzione fra le vecchie e le giovani, fra le sane e le malate e le stesse lattanti — che pur sono in numero di due.

Questa pena del digiuno, la quale per la sua assurdità e per la sua barbarie non ha radice nella storia dei popoli inciviliti ed è scritta soltanto in alcune leggi germaniche, non dovevasi in verità irrogare a Venezia, nel 1868, per ciò solo che il Codice austriaco è tuttora vigente. Fosse stata pena edittale, si comprenderebbe assai bene che il Giudice non arrogasse a sé medesimo il diritto di

dichiararla caduta in dissuetudine; ma facendo numero tra le pene potestative, la si doveva mutare con altra meno inumana, e specialmente con quella dello isolamento per lo stesso spazio di tempo onde il digiuno fu comminato.

Una ultima doglianza ci sia lecito interporre per quella parte del giudicato d'Appello che quattro accusate condannava a pena più grave delle altre. Chi cerca il perché della maggiore condanna, rinviene una frase sola che lo indica, cioè a dire che le quattro accusate erano *le più attive*.

Ma più attive in che cosa? Senza pregiudicio di quanto verremo esponendo intorno alla impossibilità di sceverare le singole azioni in mezzo ad un tumulto istantaneo, e senza neanche notare che la prima d'esse è appunto la pellagrosa Maria Martina Indri. Diciamo che la prova specifica della maggiore attività è, per nostro avviso, deficiente.

Infatti allorquando uno, due, dieci testimoni, indicano fra uno stuolo di 150 persone schiamazzanti, animate tutte da una medesima effervescenza di sdegno, alcune fra esse siccome le più *calde*, le più *ardite*, le più *attive*, quelle testimonianze non valgono a dare pel Giudice né la materia di un fatto speciale e caratteristico che distingua le designate dalle altre, né tampoco il sostratto di una condizione aggravante. Quelle testimonianze non provano una realtà di cose, ma bensì ed unicamente un apprezzamento, un giudizio, che può essere giusto od ingiusto, spassionato o parziale, illuminato od arrischiato. — È giudizio difficilissimo a pronunziarsi, perché suppone un confronto fra le poche designate e le moltissime altre, perché il confronto non si può istituire con calma, nell' istantaneo avvicinarsi del tumulto, e perché la distinzione è più che altro il risultato di condizioni esteriori soggettive ed oggettive totalmente estranee alla imputabilità, occasionali, fortuite.

Che se pigliamo in esame i vari cenni che delle quattro accusate maggiormente aggravate si riscontrano nelle tavole processuali, si vede la Carlotta Martina, dal Don Colussi, il quale in questa causa, fra altre cose, è anche testimonia, addebitata nella querela d'essere fra le prime: ma nel dibattimento il parroco recede, ed affermando che molte contemporaneamente entrarono, toglie ogni importanza alla primitiva sua dichiarazione. Anche il teste Indri Antonio la dice veduta poco prima del tumulto piegare da una strada e poco stante ritornarsene con parecchie altre donne, onde il teste arguì che la Carlotta fosse ita a chiamarle ; ma codesta è una induzione di lui e come tale egli la vende a cui voglia acquistarla. Or chi assicura che la Carlotta, anziché ad invitar le compagne, non andasse pei fatti suoi, o non si recasse a chiedere se generale era l'onta ch'ella medesima aveva subito, e, invece di invitare, non sia stata condotta ella stessa alla casa del parroco?

La Filomena Martina era dalla coaccusata Marcolina Alberti indicata fra quelle che invitavano le altre a trarre alla casa parrocchiale. Se non che, prescindendo e dalla natura dell'ufficio che altrove si dimostra perfettamente incolpevole e prescindendo eziandio dalla unità della attestazione, questa pure è stata formalmente ritirata al pubblico dibattimento, e nessun altro disse che la Filomena od abbia provocato od abbia eccitato alla dimostrazione. — Che anzi e Don Colussi e la Pierina Cristofoli tacciono di lei; mentre parecchie fra le sue compagne sullo scanno dell'accusa con lodevole franchezza e vera nobiltà d'animo protestano che fu la Filomena la quale s'interpose affinché le tumultuanti non trascendessero e raccomandò il rispetto alle carte parrocchiali.

Nulla soggiungeremo della Marcolina Alberti Martina né della Maria Martina Indri. Se il nome della prima, lunge dall'essere fra le aggravate, fu per noi costantemente riguardato come uno dei men ripetuti, onde il procedimento orale si svolse consentendo a questa nutrice di compiere costantemente le alle cure materne all'infuori della sala d'udienza, il nome della seconda troppo spesso si udì ricordato da cui volle quella povera pellagrosa penetrata per la finestra che dal cortile mette nella casa parrocchiale. Chi l'ha veduta? Don Colussi soltanto, il più confuso degli astanti. Donde l'ha veduta? Attraverso le fitte foglie che, nel mese di agosto, ornavano i tralci della pergola rampante sotto l'altra finestra del primo piano, ove il prete stava rendendosi conto della sua situazione. Non s'è per avventura ingannato Don Colussi? — Per fermo è da risponderci che sì da chiunque ponga mente alla quantità delle persone che avrebbero dovuto veder la medesima cosa e pur non la videro, che avrebbero potuto attestarla senza tema di recar danno a quella povera inferma e pur non l'hanno attestata.

V

Abbiamo già più sopra, comunque fuggevolmente, accennato che questo processo non si doveva fare. Or addurremo di ciò le precipue ragioni, delle quali altre si dirigeranno al sovrano criterio del Giudice, altre, aventi tratto alla prova, potranno scuotere quell'intimo convincimento senza del quale la legge austriaca provvidamente ordina che non sorga l'obbligo del condannare (Regolamento § 2GO).

La giustizia non altrimenti raggiunge l'altissimo suo scopo e non si rende rispettabile e benefica, salvo allora che ha con se la pubblica opinione e la pubblica moralità.

In questa causa noi non temiamo di affermare, che, bene indagati gli avvenimenti, non ha per se né l'una cosa né l'altra.

Non la pubblica opinione, perché tutto il popolo di Tauriano, ad eccezione di quattro sole famiglie, si accordò nell'abborrire quel parroco, il quale con intemperanze e con male azioni d'ogni maniera aveva provocato lo sdegno generale. Or quando la voce del popolo è concorde, essa ha sempre ragione: principio questo che lunge dall'essere sovversivo è base e fondamento d'ogni libero e civile regime, onde la pubblica opinione venne detta *il quarto potere costituito*. E di fronte al diritto penale questo principio, consentito dai moderni giuristi, fu elevato a regolare teoria: “maggiore è il numero dei sediziosi, dice Brissot, e più forte deve essere la presunzione in giustizia della loro ragione”: “la sedizione contro un Magistrato che abusa è pressoché un dovere”. (*)Brissot — *Théorie des Lois Criminelles* pag. 315, 318.

Non la pubblica moralità, imperochè le lesioni più gravi ad essa recate non consistono già nella violazione del domicilio, ammesso che la casa parrocchiale sia il domicilio del parroco, ciò che pei canoni più antichi della Chiesa cristiana è lecito revocare in dubbio; ma consistono bensì negli scandali che il parroco operò dall'altare del tempio, nei mali esempi dati alla mite e buona popolazione che egli aveva il compito di custodire, nelle opere sotterranee e pubbliche con le quali, offendendo l'onore delle donne, tentò creare deplorabili scissure fra quelle e i lor parenti altrove abitanti. E se il popolo di Tauriano può rendere grazie a Dio di essere rimasto unito e concorde nel tener testa a così fatta guerra, non può la giustizia punitiva sperare di trarre giusta vendetta delle

offese arrecate alla moralità pubblica infliggendo pene all'un partito soltanto, per avventura al meno reo, e lasciando impunito l'altro, negando credenza al primo e attribuendo piena fede al secondo. Simili parzialità possono eventualmente essere errori di una inquisizione fuorviata, ma no per fermo il giudizio supremo del più cospicuo Magistrato : imperocché quando un partito stette a fronte di un altro e lo giudicò, s'ebbe costantemente la giustizia di Brenno, sacrificio di vittime e non punizione di colpevoli.

Un altro ordine di ragioni deve allontanare la mano del Giudice dalla sentenza che irroga le pene. Questo è che ripugna così alla coscienza come allo intelletto il concentrare sopra quattordici donne la responsabilità di un fatto comune a 150.

Nei reati commessi dalla moltitudine azioni personali, a propriamente parlare, non se ne rintracciano affatto. L'azione di ciascuno è personale a tutti, che il misfatto non vien commesso dai singoli, ma bensì dal concorso di tutti quanti.

Il massimo reato di moltitudine che la umanità abbia osato perpetrare, fu appunto tale, perché si consumò sotto gli auspici di così infausta iniquità : il concentramento delle colpe di lutti in capo ad un solo: *nesse est ut unus morialur prò populo*. E quell'Uno dall' alto della croce completava l'insegnamento da cui la umana giustizia deve trar norma Dell'apprezzare i reati commessi dalle moltitudini e nel giudicare la ebbrezza che domina i tumultuanti con le sante parole : *agnosce illis, nesciunt enim quid faciunt*.

Ma senz' uopo di ricorrere alle lezioni evangeliche, e senza neanche attingere agli annali giudiziari che narrano impuniti i maggiori reati di sangue quando avvennero per furia di popolo, noi avvertiamo che la dottrina delle espiazioni di codesti delitti è stata formulata con precisione da un manualista ormai antico e per fermo non sospetto di troppa mitezza, l'AntonMaria Mattei, allorquando scriveva che si dovevano punire *non omnes qui tumultui se miscuerint, sed auctores dumtaxat et principes seditionis*. Questa medesima dottrina venne accolta da tutte le moderne legislazioni, e s'intese applicare eziandio nel presente procedimento per parte della Procura di Stato e del giudizio inquisitorio, poscia che fra tutte le donne che concorsero al tumulto, alcune solo furono arrestate, e di quest' esse alcune soltanto furono sottoposte ad accusa.

Ma in questa opera di duplice sciolta, quali criterii di distinzione guidarono la mano del Giudice? Crediamo di non andar lunge dal vero asserendo che non è dato ad alcuno il comprenderlo.

Non il *proposito* precedente al fatto, dacché, sebbene risultasse che i primi parlari della dimostrazione avvenissero lungo la via che da Spilimbergo mette a Tauriano fra un numero di persone d'ambo i sessi che ritornavano dalla messa, la procedura non poté stabilire né quali fossero così fatti discorsi, né quante né quali le persone che vi parteciparono: che anzi avvedutamente i primi Giudici ebbero ad ammettere la probabilità che la dimostrazione stessa non avrebbe avuto alcun esito men che lodevole qualora le turbe avessero ricevuto dal parroco le *desiderate giustificazioni*. — Conchiudentissima dichiarazione è questa, la quale contiene più veramente una constatazione di fatti e di prove di quello che un giudizio di apprezzamento.

Né altri *fatti speciali* contraddistinsero le accusate dalle altre che non ebbero a partire con la giustizia. Imperocché se alcun testimonio pretese d'aver veduto taluna fra le 14 aggirarsi, prima del

tumulto, per le vie di Tauriano e ne indusse che quelle fossero andate a chiamare le compagne, la verità è che nessuna compagna, neanche sotto la pressione del carcere preventivo, si difese sostenendo d'essere stata o sedotta o invitata o tampoco chiamata : molte anzi con virile dignità e con lodevole fermezza risposero al Giudice che del comune fallo, se fallo era, intendevano sopportare la propria parte di responsabilità.

E queste povere donne campestri diedero, così adoperando, una magnifica lezione agli uomini civili che dopo le disfatte sogliono, ah ! troppo di spesso, accusarsi l' un l' altro e sdebitarsi a vicenda.

Neanco è *fatto speciale* inducente differenza d'imputabilità penale l' uso *di pertiche o di stanghe*, siccome quello che se nella istruzione scritta appariva alquanto delineato, si da elevarsi nel conchiuso d'accusa al mezzo onde venne violentemente aperta la porta — dalle spiegazioni ottenute al dibattimento emerse a fior d'evidenza che le pertiche e le stanghe si ridussero ad una piccola spranga di carro, che nessuno vide adoperare, che nessuno scorse in mano ad una accusata qualsiasi, e che fu trovata giacente in mezzo al cortile, non esclusa la presunzione che là fosse in precedenza. — E la sentenza stessa d'Appello, sebbene nella disquisizione di diritto accenni che la turba violentava con spinte e colpi di stanga la porta, nella parte in cui constata i fatti fu costretta pur essa a ritenere il dubbio che l'ingresso sia avvenuto senza le stanghe o pertiche. E se il dubbio sussiste nella constatazione del fatto in genere, che cosa dovressi arguire in ordine alla sussistenza delle prove legali in confronto alle singole accusate?

Né finalmente in verità può tener luogo di *fatto speciale* la dichiarazione che taluna d'esse o sia stata veduta fra le prime che entrarono, ovvero abbia contribuito all'asporto del mobiliare. È inconcludente il primo addebito, perché tutti sanno come nei tumulti i primi non sempre e non necessariamente sieno i capi, ma si piuttosto i primi son quelli che son dagli altri sospinti e cacciati innanzi dall' onda del popolo irruente : la volontà molte volte non entra per nulla, — È inconcludente il secondo addebito perché al trasporto delle mobilia concorsero e furono vedute e confessarono di essere concorse altre moltissime che non vennero arrestate o che arrestate non vennero sottoposte ad accusa. Laonde l'aver portato la mano sopra i mobili del parroco non è criterio differenziale della imputabilità, né costituisce, nel caso concreto, un fatto per cullare di univoca significazione.

Per conseguenza, dovunque noi ci guardiamo d'attorno, non riscontriamo il perché le 14 donne abbiano avuto l' onore della scielta, epperò è logico il conchiudere : o tutte o nessuna.

VI

Così discussa fino a questo punto il fatto, veniamo all'analisi giuridica ed alla sua quiddità a mente della legge penale.

Certo la violazione del domicilio è un atto in sé stesso riprovevole, imperocché il domicilio è sacro: *dominus tutissimumcuique refugium atque receptaculum*. (L. 18 ff. de in jus voc.). Più civile è un Governo, più libero uno Stato, e maggiormente vi si rispetta il domicilio.

Per ciò appunto lo *Statuto fondamentale del nostro Regno*, il diciamo con le parole della sentenza d'Appello, *ha proclamato il domicilio inviolabile vietando perfino una visita domiciliare, quando no» sia in forza della legge e nelle forme prescritte*.

Ma per ciò appunto, soggiungiamo noi, nelle leggi dello Impero austriaco è inutile cercare disposizioni clic tutelino questo diritto de' privati cittadini.

Per fermo nessuno accuserà il regime austriaco di difettare di leggi repressive ovvero di rilassatezza per l'ordine pubblico. Crediamo però di non andare errati affermando che la protezione dei privati diritti da queste leggi penali e piuttosto concessuta in riguardo alla lesione che un determinalo atto rechi alla pubblica tranquillità, di quello che in riguardo ai diritti personali del cittadino.

Ciò spiega perché il domicilio del cittadino in sé stesso e quando non concorrano *violenze sulla persona o dannose turbative di possesso*, possa non essere contemplato dalla legge penale austriaca, e fosse mestieri prendere lo Statuto del Regno d'Italia per trovare la sanzione in via penale del diritto di domicilio.

Ma se con lo Statuto del Regno d'Italia è in armonia l'articolo 206 del vigente Codice Italiano che protegge il domicilio *da chiunque senza alcun diritto insidiosamente o con vie di fatto s'introduca nella casa altrui contro la volontà dell'abitante*, col medesimo Statuto non è affatto in armonia la legislazione penale austriaca che delle massime in questo proclamate non si preoccupò.

Mostruosa è pertanto la combinazione delle due legislazioni, e non civile lo estendere il significato di una legge penale mediante la invocazione di quel pattò fondamentale del Regno, che non è destinato a definire i diritti né ad irrogare le pene.

Il problema giuridico, per ulteriore conseguenza, va sgombrato da ogni autorità sussidiaria e va circoscritto alla indagine se il caso in esame sia espressamente contemplato dal § 83 del Codice austriaco.

Questo paragrafo con minor esattezza fu detto nella sentenza d'Appello la rifusione del § 72 del Codice penale 1803. Rifusione non è parola significativa allorquando trattasi di leggi penali che definiscano casi varii, e dai termini delle quali dipende o meno la esistenza di un reato.

Di fronte al § 72, lo confessiamo, non sapremmo difendere in punto di diritto l'azione commessa dalle donne di Tauriano; imperochè questo lascia dubbio se la condizione dell'essere armati si riferisca anche al caso in cui *violenza sia usata* contro la persona o contro le sostanze, e la confusa locuzione del paragrafo reclamando la interpretazione del Giudice, noi non potremmo con certezza propugnare che la legge è per noi.

Per contro il § 83 contempla due distinte e determinate ipotesi. Quale delle due collima col caso in esame? — Il protocollo dell'udienza tenutasi al Tribunale d'Udine fa fede come quel sagace Magistrato che sostenne l'accusa nelle sue requisitorie dopo il dibattimento abbia invocato la prima

parte del paragrafo, e non siasi accostato all'appiglio della seconda se non quando la difesa fece toccare con mano che quella prima parte si riferisse a tutt' altro fatto, accennasse al *jus sibi dicere*, intendesse alla turbativa del possesso, astrazione fatta dalla persona, dal diritto di domicilio, e mirasse in una parola a tutelare i diritti reali simili al pascolo, alla caccia, al passaggio. e via di seguito.

Allora soltanto, cioè a dire nelle repliche alla difesa, quel dotto giurista mutò l' opinione e si rifugiò all'ombra della parte seconda : posto nel bivio di snaturare il fatto o di estendere il significato della Legge penale, egli, fiscalmente, s'attenne a questo anziché a quel partito. Se non che la parte seconda, meno ancor della prima, suffragò la condanna delle accusate, essendovi dichiarato l' estremo necessario che il violatore del domicilio sia *armato*.

È bisogno di soffermarci a dimostrare che una parola scritta in legge non si sopprime a volontà di Giudice ? Ovvero che l'essere armato è un estremo *costituito* del reato di pubblica violenza?

Non Io crediamo. La stessa sentenza d'Appello non ci obbliga a codesto. Essa porta la questione sopra tutt'altro terreno, immaginando che la condizione dell'arma sia un estremo del reato ogniquale volta la violazione del domicilio è commessa da un solo, e supponendo che quando li invasori son più, il numero loro tenga luogo dell' arma.

Triplice risposta.

In primo luogo, da ciò che la legge penale si esprime in numero singolare non deriva la potestà nel Giudice di argomentare che il legislatore abbia voluto statuire diversamente per il numero plurale, e nel difetto di parola legislativa provvedere egli stesso sopprimendo condizioni e dichiarando equipollenti certi requisiti.

In secondo luogo, se si parla di autorevoli decisioni e di commentatori, quell' unica sentenza della Corte di Cassazione, da cui si lascierebbe dedurre che è criminoso l'ingresso nell' abitazione altrui con più persone anche disarmate, quell'unica decisione è censurata severamente da uno fra i più riputati dottori di diritto penale austriaco, il Frùhwald, il quale giustamente osserva *che questa opinione ha contro di sé la espressa legge che richiede un ingresso armato*.

Finalmente qualora, risalendo alle origini storiche di tale disposizione di Legge, ed alle teorie più trite della giurisprudenza, si possa ammettere che il *numero* tenga luogo dell' arma, dobbiamo avvertire che siffatta equipollenza non a caso venne statuita quando fossero *convocatis hominibus*, imperochè li uomini radunati incutono spavento anche senz'armi : le donne non già, che le azioni loro sogliono risolversi in chiacchiere od in cose innocue, come sarebbe un trasferimento di mobilie, le quali al postutto hanno la destinazione di essere trasportate qua e là. — A cui fecero timore le donne di Tauriano? Bastarono i due uomini di Don Rodrigo ad impaurire Don Abbondio; ma non bastarono le 150 donne di Tauriano a turbare la calma di Don Colussi, che sebbene per primo impulso aveva salito il granaio, poi ridiscese e s'aggirò fiducioso in mezzo a loro, confabulando e disponendo, qual buon pastore fra le sue pecorelle. —

Ecco pertanto che laddove, pur facendo forza ai chiari termini di Legge, ed escogitando elastiche dottrine, si voglia supplir col numero alla mancanza delle armi, la perspicua verità dei fatti avvenuti protesta contro l' applicazione del rigoroso diritto, e viemeglio dimostra che male si accusa

per pubblica violenza uno stuolo, sia pur numeroso di inermi e deboli donne. —L' accusa contiene una contraddizione di parole.

Per tutte le ragioni da noi esposte con la forma succinta che il brevissimo tempo ne permise, voglia il Tribunale Supremo pronunziare sì come pronunziò il Giudice inquirente, sì come pronunziò il Tribunale di Prima Istanza.

Le donne di Tauriano anzi che trascendere a quell'inconsulto schiamazzo hanno sofferto assai. Fu maculato l'onore loro dalle calunniose voci di un giurato nemico e dalla breve schiera dei suoi seguaci ; fu irriso il loro buon nome ; fu rotta in più d' una famiglia l'armonia degli affetti fidenti, e la parola di pace e di perdono si dovette da loro ricercare in altro tempio che non fosse nel paese natio : poscia quelle fra esse che attendono la definitiva sentenza, patirono più settimane di carcere, e l'ineffabile rammarico di sentirsi designate a portare sole la pena di tutte le compagne, e il massimo dolore degli imputati, la fede alle testimonianze dell'accusa tribuita, alle testimonianze della difesa negata.

Gli scandali occorsi in mezzo a quella popolazione primitiva la conturbarono per modo che la spinta a rintuzzarli ed a farli cessati era divenuta somma, generale, urgente necessità.

Il Magistrato dirà, noi confidiamo, che le accusate sono innocenti. Esso vedrà pericoli razionali e sociali inconvenienti nella loro condanna, non ne vedrà nella loro assoluzione.

Avv. OLVINO FABIANI

E

AVV. DOMENICO GIURIATI

SENTENZA

del Tribunale di Udine, 24 novembre 1868 N, 6852.

Sentite le accusate alle quali fu accordata per ultimo la parola,

Atteso ché in fatto :

È portato dalle risultanze processuali e per il loro sviluppo ottenuto al dibattimento, come buon tempo prima dell'agosto 1867 in Tauriano, a cagione di rendimento di conti riflettenti quella fabbriceria, pretesi dal parroco Don Paolo Colussi e rifiutati dal cappellano Don Giacomo Carnera, avvenisse rottura tra questi individui nei rapporti d'amicizia dapprima esistenti, incominciando così una divisione tra quei componenti il Comune per essere alcuni al parroco, ed altri al Carnera aderenti — come successivamente a questo avvenimento, che forma come il punto di partenza, pei successivi occorsi e il fatto più culminante nella causa, succedeva causa per il paese di Tauriano avessero vita alcune voci portanti ingiurie all'onore delle donne di Tauriano, perché qualificate *le devote, le predilette del cappellano* Carnera, essendo anche occorso come taluna di esse direttamente venisse fatta segno di così acerbe censure, onde la conseguenza di maggiormente marcata delineata la divisione, lasciando addetti al parroco Colussi pochi individui e poche famiglie, mentre la maggioranza si manifestava per il Carnera, essendo anche occorso ad accrescere per lui la circostanza di essere stato sospeso a divinis e diffidato dal suo superiore ad allontanarsi dal paese, effetti questi dalla generalità attribuiti all'opera del parroco e suoi aderenti — come ad accrescere negli animi così esasperati la discordia ed il mal volere verso il parroco occorreva l'incidente della predica da lui fatta nella domenica di Passione, predica che non era un'improvvisa e spontanea manifestazione di un pastore che vede da sé allontanarsi le sue pecorelle, ma una pensata recriminazione contro di individui ritenuti maggiormente avversari, e tale che dopo aver fallo luogo ad una indecorosa ed incompatibile disputazione, atteso il sito in cui succedeva, ed il momento solenne, quello cioè in cui tutti i fedeli sono congregati alla voce della pietà e della religione, portò ben grave disordine se i più dei raccolti subito si allontanarono, non essendo escluso che maggiori conseguenze pregiudizievoli abbiano anche alcune donne avuto a risentire.

E necessario prodotto di un tale successo era appunto il maggior distacco dei parrocchiani dal Colussi, avvegnaché fosse lasciala deserta la Chiesa, mentre egli fungeva i divini uffici, ed una maggiore e più saliente demarcazione tra gli avversari e gli aderenti del parroco, mentre se questi ultimi erano indicati, e infatti risultano eziandio come le origini delle offese per le donne di Tauriano, tuttavia continuate, il Colussi era segnato come colui che almeno erasi collocato in una ingiustificabile condizione perché, abbandonando il più dei suoi parrocchiani, appariva l'amico ed il protettore delle poche persone invise alla generalità — come, così essendo la situazione, e mentre forse era ancor più palpitante il fatto di un vicino allontanamento da Tauriano del sacerdote Carnera, la mattina dell'11 agosto 1867 erano rinvenuti alcuni cartelli scritti a matita applicati a diverse case, e tutte ove abitavano persone contrarie al Colussi, mentre nessuno di tali cartelli sarebbe stato trovato sulle case degli addetti al parroco — come gli indicati cartelli contenevano nella maggior parte un invito per le donne di Tauriano a piangere la prossima partenza del cappellano, portando allora diverse e non meno gravi offese per le donne di quel luogo, che già inasprite per tutte le precedenti, al riflesso delle condizioni sotto le quali avvenne la pubblicazione

degli indicati cartelli, ebbero ragione di occasionare gli avversari e vollero far risalire fino al parroco una responsabilità, imperochè nella cerchia in cui egli erasi ristretto, nella inazione a cui si era limitato, aveva concesso libero campo di azione e di offesa agli individui avversi al Carnera, individui ancora a lui benevisi e prediletti — come, fatta la scoperta di tali cartelli, il popolo di Tauriano nella maggior parte era tratto a Spilimbergo per assistere ai divini uffizi, ed ivi o successivamente nel ritorno era stabilito il concerto di reagire, contro il centro delle loro operazioni, contro il parroco indicato come la causa di ogni male, di ogni disordine — come infatti una turba numerosissima di donne di ogni età si portasse alla canonica di Tauriano introducendosi facilmente nel cortile difeso da una porta chiusa a semplice saliscendi, e qui essendo, fu gridato ai parroco : *fuori di qua, vogliamo il nostro onore*, ed il parroco che trovavasi in una Carnera del piano superiore mostravasi alla finestra, forse per operare una conciliazione, ma senza effetto, facendo atti, la cui interpretazione non è però permesso di liquidare con sicurezza — come all' imponente aspetto di quella congrega di persone la domestica del parroco Pierina Cristofoli provvedeva a chiudere la porta della casa, ritirandosi essa poi sul granaio assieme col Colussi, il quale ancora da quel luogo prospettava quelle dimostranti con alti ed attitudine ancora di dubbia determinazione — come successivamente la porta di quella casa era aperta e quelle donne, e ciò deve ritenere a mezzo di quella indicata dal Colussi e dalla Pierina Cristofoli, che introdottasi per la finestra nella cucina provvedeva allo scopo desiderato, sicché quella moltitudine, o buona parte delle donne che la componevano, poterono penetrare nella casa del parroco, dalla quale furono asportati e trasportati sulla piazza attigua gli oggetti di mobilia rispettando però qualche località e quelli oggetti che dal parroco furono indicati come qualificati per una gelosa custodia per essere riguardanti il ministero ecclesiastico o riflettenti lo stato dei cittadini — come mentre succedeva l'indicato trasporto il parroco Colussi faceva raccolta di alcune carte che più lo interessavano, e quindi si allontanava per riparare nella casa d'altro de'suoi aderenti, avendo però durante via dovuto soffrire di essere bersaglio di alcune grida e di alcuni fischi che da diversi individui riuniti sulla piazza si mandava al di lui indirizzo — come compiuto il disegno propostosi le indicate donne abbandonavano la canonica mentre anche si provvedeva onde fosse chiusa quell' abitazione, le chiavi della quale furono asportate da altra delle accusate, essendo stata anche la servente del parroco obbligata ad allontanarsi ed apostrofata colle parole *che aveva goduto anche troppo* e forse anche colpita da ingiuriose parole — come, portato il fatto a notizia dell' Autorità vicina, riscontrato immediatamente quale ne fosse l'indole e l'impronta e cioè quella non già di pregiudicare il parroco nella sua proprietà, se il trasporto effettuato ed il trattamento successivo degli oggetti asportati avvennero così da eliminare ogni causa di danno, ma di protestare contro il contegno del parroco e di muoverlo a diverse determinazioni, dovendosi in proposito considerare che se massime per il deposto da Teresa Zanin e dalla testimone Teresa Murat può essere presunto che fosse scopo determinato da quelle donne di spogliare la casa del parroco in quel modo, per così farlo risolvere ad allontanarsi, questo tuttavia non può essere accolto come assoluta verità, se forse date alcune più favorevoli condizioni sarebbe stato ancor possibile che quelle donne ricevessero dal parroco la desiderata giustificazione e segnassero con lui la nuova linea di condona da osservarsi per il tempo avvenire;

Atteso ché, in diritto, quali pur siano le risultanze del verbale, i rilievi operati alla casa del parroco, stante le circostanze sopraccennate, di fronte alla Legge penale non può il fatto diversamente venire considerato che sotto l'aspetto di una pubblica violenza e quale lo contempla il § 83 del Codice qui vigente ;

Atteso ch  nella indagine ad esaurirsi sopra i rapporti della Legge col fatto era a determinarsi quali siano i caratteri essenzialmente costitutivi dal crimine di pubblica violenza per quindi discendere a discuter l'argomento di responsabilit  delle accusate ;

Atteso ch  appare egli di tutta evidenza come il § della legge citato contempra distintamente due casi, in cui taluno per rendersi contabile dal crimine di pubblica violenza mediante violento ingresso nell' altrui bene immobile, e che soltanto il secondo di essi possa venire in discussione in concreto, appunto perch  quello che riguarda l'ingresso in una casa od abitazione e per gli scopi dalla legge indicati ;

Atteso ch  per il materiale del crimine sotto l'aspetto ora indicato   necessario che l' autore non soltanto superi colla violenza gli ostacoli che si oppongono alla sua entrata, ma bens  ancora che munito d'arma penetri nell' altrui abitazione ed ivi faccia violenza alle persone ed alla sostanza altrui ;

Atteso ch  nella fattispecie in questione l'ingresso nel cortile del parroco avvenne senza alcuna difficult  da superare, e per essere di moltissime donne le quali   escluso in via positiva che tenessero armi (presa questa parola nel senso suo proprio e quale necessariamente si vuole in relazione alle Leggi allora vigenti in queste Provincie); che se pur anche vuoi prendersi a riguardo il fatto del resto in questione sulla presenza di alcune pertiche nel cortile, questo ancora   ben lontano dall' essere capace a costituire l'estremo di legge, imperoch  osta la natura loro, che tra le armi non sono contemplate, e di pi  forma influente obiettiva la circostanza che quegli oggetti in ogni modo rimasero nel sito in cui non avevasi alcun impedimento da superare colla violenza, mentre nella casa veramente e dove sarebbe avvenuto quanto si lamenta come di pubblica violenza nulla da quelle donne fu assolutamente introdotto; che se mai anche volesse farsi una pi  generosa concessione sotto questo rapporto sarebbero pur tuttavia deficiente le altre caratteristiche del reato;

Ed infatti nessuna manomissione n  contro il parroco n  contro le sue addette; nessuna violenza alle sue sostanze, se ricevevano il trattamento sopraccennato, e vuolsi osservare che il difetto di una fisica violenza non potrebbe nel caso in questione essere costituito da una coazione morale, imperoch  abbastanza in modo palese fu constatato che non manc  l'animo al parroco Colussi per sostenersi di fronte a quell'avvenimento, e se la Teresa Zanin accenna a subito sgomento, ci  non basta a mutare la situazione, imperoch    palese che il parroco senza l'accidente di un'ingiustizia qualsiasi, senza il concorso di alcuna circostanza che tendesse a limitare la sua sfera d'azione, pot  provvedere a quanto pi  lo interessava per quindi allontanarsi da quel luogo, dove anche la sua presenza continuata non v'ha ragione da ritenere potesse correre qualche pericolo. Nei riguardi poi della sua servente Pierina Cristofoli occorre come specialit  la emergenza del suo diverbio colla Rosa Cristofoli per la consegna delle chiavi, in quanto che appunto dimostr  come non del tutto passiva fosse rimasta anche di fronte all'accaduto, e come anche dopo quel fatto avesse conservato quella facolt  di far sentire le sue prerogative ed i suoi poteri in quella casa come domestica del Colussi.

Atteso ch  seppure volesse concedersi d'interpretare la Legge sotto un aspetto pi  rigoroso e sotto l'idea di una pi  estesa proiezione accordata al privato domicilio nel senso di non ritenere necessario l'estremo dell' *ingresso con armi* nella casa ad abitazione altrui per costituire il crimine di pubblica violenza, ancora si vedrebbe deficiente in concreto caso un essenziale argomento, quello

cioè che sarebbe stato consigliere a chi dettava la Legge. L'idea di questo crimine implica di necessità una violenza, una coazione o fisica o morale; se questo risultato può essere raggiunto quando l'autore è accompagnato e da chi solo penetra con armi nell' altrui domicilio, eziandio può venire verificato quando più persone radunate valgono ad imporre alla sua volontà.

Ma perché questo estremo possa dirsi legalmente raggiunto e possa conchiudersi che una persona in questo modo abbia subito violenza, egli è indispensabile che la causa da cui essa si ripete sia indispensabilmente capace a produrla. Ma quando si avrà osservato la qualità delle persone che costituivano la turbe che agì nel modo denunciato, quando verrà posto riflesso alle singole fasi del fatto ed al particolare contegno delle violentatrici a petto dei violentati, sarà più facile, che diversamente, il conchiudere che il requisito della violenza se non osta un lontano desiderio, è però tale che soggiace a non indubbia contestazione.

Atteso ché per tanto il fatto denunciato e portato alla accusa non riceveva l'applicazione della Legge e precisamente non rivestiva i caratteri del crimine di pubblica violenza previsto dal § 83 del Codice penale.

Visti i §§ 288 e 342 del G. R. e ritenuto che l'esonero del pagamento delle spese processuali è conseguenza del giudicato assolutorio, assolve ecc.

SENTENZA

del Tribunale d'appello di Venezia 28 Dicembre N. 24073.

È provato per testimoni, per giudiziale ispezione e per la stessa confessione, che fra le 8 e le 9 ore ant. del dì 11 agosto p. le accusale con molle altre donne irrupero nel cortile che da accesso alla casa parrocchiale di Tauriano aprendo il portello che sochiude, e quindi trovata rinchiusa con catenaccio interno la porta d'ingresso della medesima al grido *via di qua fuori di qua* con spinte a colpi di stanga tentarono sfondarla, ma trovandosi aperta una finestra vi salirono per essa e quindi apersero la detta porta e penetrarono così nella casa, da dove asportarono tutte le mobilie portandole fuori anche dal cortile nella pubblica piazza di Tauriano, mentre il parroco don Paolo Colussi, e la di lui domestica Pierina Cristofoli eransi rifuggiati sul granaio.

Questo fallo veste senza dubbio gli estremi del crimine di pubblica violenza mediante violato ingresso nell'abitazione altrui contemplato dal § 83 Codice Penale, se anche quell' ingresso avvenne senz' armi e senza la stanga o *pertiche che furono vedute adoperare per l' atterramento della porta*, che forte ai loro colpi resisteva.

E provato che le autrici furono mosse per astio contro il parroco che in chiesa aveva fatto discorsi a carico delle donne di Tauriano, che aveva fatto sospendere a *divinis* il cappellano da questa popolazione ben veduto, e che *ritenevano avcsse avuto parte nell'affissione di libelli disonoranti* stati allora affissi alle porte delle loro abitazioni ed in altri luoghi del villaggio.

Nessuno deve farsi giustizia da sé sorpassando le competenti Autorità, e *quelle donne se si ritenevano offese, dovevano produrre le loro querele alle competenti Autorità*, ma mai violar con atti violenti il domicilio e manomettere le cose altrui per obbligare il parroco creduto offensore ad allontanarsi, e trarne così vendetta.

Il domicilio sopra tutto è sacro, e lo Statuto fondamentale del nostro Regno all'Art. 27 ha proclamato il domicilio inviolabile, vietando perfino una visita domiciliare, quando non sia in forza della Legge nelle forme prescritte.

Non v'ha dubbio dunque che col violento ingresso nella casa parrocchiale, colla manumissione ed asporto delle mobilie nell' intento di farsi giustizia da sé, e di vendicare una offesa o effettiva o creduta le imputate donne violarono il domicilio del loro parroco Don Paolo Colussi.

Questa violazione poi evidentemente raccoglie tutti i caratteri dalla Legge voluti per elevarla al crimine ad essa imputato e previsto dal surriferito § 83 Codice penale.

Una violenta invasione di più persone anche senza armi basta all' essenza del reato, e l'invasione sarà violenta allorché per eseguirla si sarà superato un ostacolo qualsiasi, e sarà commessa poi da più persone quando esse saranno più di tre.

Quel § 85 del vigente Codice penale 1852 non è che la rifusione del § 72 della Prima Parte del Codice penale 1803, e tutti gli interpreti e commentatori, e i giudicati anche dei Supremi dicasteri così intesero, e così applicarono quella disposizione a tutela del possesso e del domicilio. La Legge esige che sia munito di armi l'individuo che penetra nell' abitazione da solo, ma non quando egli si

trova associato con più persone, come nella specie che una turba numerosa di più che 150 donne penetrava nel cortile della casa, e *violentava con spinte e colpi di stanga la porta*, e indi mediante salizione vi penetrava.

Ritenuto perciò che il fatto avea tutti i caratteri criminosi, che la prova di reità delle accusate era raggiunta e *per confessione* e per testimoni doveasi accogliere il Ricorso del Pubblico Ministero, colla riforma della Sentenza pronunciare la condanna di tutte le 14 accusate.

In quanto alla pena sancita dal §84 del Codice penale avuto riguardo che tutte sono incensurate, bene descritte in linea di condotta, che quasi tutte sono madri di famiglia e ragazze prossime ai 20 anni, che tutte agirono sotto l'influsso della commozione d'animo per le offese all'onore dei libelli famosi, che nessun danno ne è derivato, che nessuna offesa fu fatta al parroco, che in qualche modo col suo contegno diede luogo a maggior inasprimento contro di lui; in applicazione dei §§ 54, 55 Codice penale veniva ridotta come in Sentenza, una maggiore estensione soltanto pelle 4 più attive.

CONDANNA

Carlotta Filomena Martina, Marcolina Alberti-Martina, Maria Martina-Indri al carcere per mesi tre, le altre al carcere per mesi due inasprito per tutte con un digiuno nel primo venerdì d' ogni mese — e tutte poi al pagamento solidale delle spese processuali ed individuale delle alimentari sotto le riserve di Legge.

Venezia 29 dicembre 1868.

Memoria depositata al Tribunale di Terza Istanza di Venezia il 23 Giugno 1870

Stampata da Tipografia della Società di mutuo soccorso fra Compositori-Tipografi

Venezia 1869